



Estratto dal processo verbale della seduta del 27-03-2019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ATTO N. 20 Del 27-03-2019

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019.

*L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **18:05** e seguenti, in Cannara presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria Pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:*

Gareggia Fabrizio	Sindaco	Presente
Pastorelli Luca	Consigliere	Presente
Andreoli Diego	Consigliere	Presente
Stoppini Luna	Consigliere	Presente
Agnello Giorgio Maria Antonio	Consigliere	Presente
Pantaleoni Silvana	Consigliere	Presente
Brilli Mauro	Consigliere	Presente
Ursini Giacomo	Consigliere	Presente
Coccini Raffaella	Consigliere	Assente
Ortolani Fabiano	Consigliere	Presente
Trombettoni Federica	Consigliere	Presente
Properzi Biagio	Consigliere	Presente
Cipriani Marianna	Consigliere	Presente

Presenti n. 12	Assenti n. 1
----------------	--------------

*Risultati che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza **Giorgio Maria Antonio Agnello** nella sua qualità di Presidente. Assiste il **Segretario Comunale dott. Giuseppe Benedetti**.*

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i necessari pareri.

=====

Il Presidente del Consiglio comunale, in prosieguo di seduta passa, quindi, all'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna come **argomento n. 9** avente il seguente oggetto: **“Determinazione aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019”**.

(omissis)

Il Presidente, chiusa la discussione, pone in votazione in forma palese per alzata di mano la proposta di deliberazione in oggetto, con il seguente esito:

Consiglieri presenti:	n. 12
Consiglieri astenuti:	n. 0
Consiglieri votanti:	n. 12
Voti favorevoli:	n. 8
Voti contrari:	n. 4 (Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani)

Il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto che prende il n. 20 del registro delle deliberazioni dell'anno 2019.

Il Presidente pone, quindi, in votazione in forma palese per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento in oggetto, con il seguente esito

Consiglieri presenti:	n. 12
Consiglieri astenuti:	n. 0
Consiglieri votanti:	n. 12
Voti favorevoli:	n. 8
Voti contrari:	n. 4 (Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani)

=====

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Stabilità 2019) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2018;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 Gennaio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 28 del 02 Febbraio 2019 con la quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021, da parte degli Enti Locali;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che regolamenta anche il tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 18/03/2014;

TENUTO CONTO che l'art. 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) stabilisce quanto segue:

- comma 10, lettera b). Riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il comodante risieda nello stesso Comune e non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza non classificata in A/1, A/8 e A/9 e che il comodato sia registrato;

- comma 14, lettere a) e b). Modifica l'art. 1, commi 639 e 669, della Legge n. 147/2013 sancendo l'esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- comma 14, lettera d). Modifica il comma 681 della Legge n. 147/2013 stabilendo che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore verserà la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015;
- commi 21, 22, 23 e 24. Stabiliscono che, a far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è determinata tramite stima diretta tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare ed escludendo dalla stima diretta i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” (imbullonati). La norma ha notevoli ricadute sul gettito IMU/TASI degli immobili di categoria catastale D;
- comma 26. Prevede il blocco degli aumenti dei tributi locali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;
- comma 54. Prevede che la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, sia ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98.

RILEVATO che:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;
- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;

VISTA la Deliberazione del sub commissario assunta con i poteri del consiglio comunale in sostituzione del commissario straordinario n. 18 del 15/12/2017 ad oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018;

VISTI i seguenti servizi indivisibili, come individuati nel regolamento TASI approvato, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	15.000,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	55.000,00
SICUREZZA E POLIZIA LOCALE	45.000,00
MANUTENZIONE STRADALE	35.000,00
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	35.000,00
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI alla cui copertura è diretta la TASI	185.000,00

RITENUTO pertanto, al fine di assicurarne la copertura, di approvare per l'anno 2019 le aliquote del tributo TASI, confermando le aliquote TASI dell'anno 2018, nella misura risultante nel prospetto di seguito riportato:

<i>Tipologia di immobile</i>	<i>Aliquote TASI 2019</i>
Abitazione principale e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità)</i>	Escluse ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legge 27.12.2013, n. 147

<i>pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	(legge di stabilità 2014) <u>L'esclusione si applica per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal nucleo familiare</u>
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	0,21 %
Abitazione concessa in locazione e relative pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7).</i>	0,25 %
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado , che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative pertinenze. <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	0,25 %
Terreni (anche agricoli)	Esclusi ai sensi dell'art. 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	Esclusi ai sensi dell'art. 1 comma 14 lett. C della Legge 28/12/2015 n. 208
Aree Fabbricabili	0,13 %
Insedimenti produttivi (A/10, C/03 e Cat. D)	0,25 %
Tutti gli altri immobili	0,13 %

VISTO l'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero. Imposta municipale propria IMU, Tributo per i servizi indivisibili TASI e Tassa sui rifiuti TARI, il quale al comma 1 e 2 riporta:

- comma 1: *“è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”.*
- comma 2: *“unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”.*

CONSIDERATO che per conservare l'attuale livello di erogazione dei servizi comunali e garantire l'equilibrio finanziario si ritiene opportuno e necessario, per l'anno 2019, confermare le aliquote TASI dell'anno 2018 così come sopra esposto;

TENUTO CONTO che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito TASI stimato, per l'anno 2019, di euro **180.000,00** al netto del riversamento statale previsto dal Fondo di Solidarietà 2018;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DI DISPORRE che il pagamento dell'imposta TASI per l'anno 2019 è in autoliquidazione e che il versamento della TASI avviene mediante modello F24 e le scadenze del pagamento TASI sono il 17 giugno 2019 ed il 16 dicembre 2019. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno;

DI DESIGNARE quale Funzionario Responsabile della TASI (Tributo Servizi Indivisibili), il Responsabile del Settore Economico-Finanziario Dott. Stefano Minni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico - amministrativa e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e qui allegati;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE E CONFERMARE** per l'anno 2019, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili TASI, già previste per l'anno 2018, come di seguito riportato:

<i>Tipologia di immobile</i>	<i>Aliquote <u>TASI</u> 2019</i>
Abitazione principale e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	Escluse ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) <u>L'esclusione di applica per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal nucleo familiare</u>
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	0,21 %
Abitazione concessa in locazione e relative pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7).</i>	0,25 %
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado , che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative pertinenze. <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità</i>	0,25 %

<i>pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	
Terreni (anche agricoli)	Esclusi ai sensi dell'art. 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	Esclusi ai sensi dell'art. 1 comma 14 lett. C della Legge 28/12/2015 n. 208
Aree Fabbricabili	0,13 %
Insedimenti produttivi (A/10, C/03 e Cat. D)	0,25 %
Tutti gli altri immobili	0,13 %

- 2) **DI PRENDERE ATTO** delle modificazioni riportate nell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero. Imposta municipale propria IMU, Tributo per i servizi indivisibili TASI e Tassa sui rifiuti TARI, il quale al comma 1 e 2 riporta:
- comma 1: *“è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”.*
 - comma 2: *“unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”.*
- 3) **DI TENERE CONTO** che l'art. 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) stabilisce quanto segue:
- comma 10, lettera b). Riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il comodante risieda nello stesso Comune e non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza non classificata in A/1, A/8 e A/9 e che il comodato sia registrato;
 - comma 14, lettere a) e b). Modifica l'art. 1, commi 639 e 669, della Legge n. 147/2013 sancendo l'esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
 - comma 14, lettera d). Modifica il comma 681 della Legge n. 147/2013 stabilendo che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versi la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015;
 - commi 21, 22, 23 e 24. Stabiliscono che, a far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è determinata tramite stima diretta tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare ed escludendo dalla stima diretta i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” (imbullonati). La norma ha notevoli ricadute sul gettito IMU/TASI degli immobili di categoria catastale D;
 - comma 54. Prevede che la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, sia ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98.
- 4) **DI DISPORRE** che il pagamento dell'imposta TASI per l'anno 2019 è in autoliquidazione, che il versamento avviene mediante modello F24 e le scadenze del pagamento TASI sono il 17 giugno 2019 ed il 16 dicembre 2019. E' inoltre consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno;

- 5) **DI PRENDERE** atto che l'applicazione delle aliquote e detrazioni come sopra stabilite, comporta un gettito TASI stimato, per l'anno 2019, di € **185.000,00** al netto del riversamento statale previsto dal Fondo di Solidarietà 2019;
- 6) **DI DESIGNARE** quale Funzionario Responsabile della TASI (Tributo Servizi Indivisibili), il Responsabile del Settore Economico-Finanziario Dott. Stefano Minni;
- 7) **DI TRASMETTERE**, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la conforme proposta del Presidente:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

f.to dott. Giuseppe Benedetti

Il Presidente

f.to Giorgio Maria Antonio Agnello

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - RESPONSABILE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, 06-03-2019

IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cannara, 06-03-2019

IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni